ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SALUMIFICIO SANTO
STEFANO DI CAGNA MASSIMINO & AUGUSTA
SINCE PER LO STAPH IMENITO SITO IN COMUNE

STEFANO DI CAGNA MASSIMINO & AUGUSTA S.N.C. - PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI,VIA ARGINI, N. 36 -MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA

n. DET-AMB-2020-4523 del 28/09/2020

SUAP 389/2020

Proposta n. PDET-AMB-2020-4682 del 28/09/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di

PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

VISTO:

- · l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



PREMESSO:

Iche 'atto di adozione A.U.A. è stato emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 30738 del 29/04/2015 in merito alla domanda di rinnovo di AUA presentata dalla Ditta Salumificio Santo Stefano di Cagna Massimino & Augusta s.n.c. per lo stabilimento ubicato in Lesignano Bagni, Via Argini n. 36 e inviata al SUAP Comune di Lesignano Bagni;

il SUAP Comune di Lesignano de' Bagni ha rilasciato la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015 alla Ditta Salumificio Santo Stefano di Cagna Massimino & Augusta s.n.c. per lo stabilimento di Lesignano Bagni, Via Argini n. 36, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5298 del 04/10/2017 con cui Arpae SAC ha modificato in modo non sostanziale l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 30738 del 29/04/2015;

il conseguente Provvedimento conclusivo del 18/10/2017 rilasciato dal SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni.

CONSIDERATO:

la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA (rilasciata dal SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015, modificato in modo non sostanziale dal Provvedimento conclusivo del 18/10/2017) trasmessa dal SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni in data 30/07/2020 prot. n. 5350 ed acquisita da Arpae al prot. n. PG/2020/110178 del 30/07/2020, presentata dal Sig. Claudio Tondelli legale rappresentante della Ditta Salumificio Santo Stefano di Cagna Massimino & Augusta s.n.c. avente sede legale e stabilimento in Comune di Lesignano de' Bagni (PR) Via Argini n. 36 CAP 43037, in riferimento al seguente titolo:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06
 e s.m.i., per cui la Ditta ha chiesto la modifica non sostanziale per sostituzione del generatore di calore afferente all'emissione E01;

RILEVATO CHE:

il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato per le matrici Scarichi idrici ed Impatto acustico il "PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA"e " l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale";

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

 la Ditta risulta autorizzata con AUA rilasciata dal SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015, modificato in modo non sostanziale dal Provvedimento conclusivo del 18/10/2017;



- la Ditta nell'istanza di AUA ha dichiarato che la modifica riguarda solo la sostituzione del generatore di calore afferente all'emissione E01;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "lavorazione e stagionatura prosciutti";
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma":
- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del D.
 Lgs. 152/06 e smi:

Emissione E04 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E05 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E06 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E07 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E08 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E09 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E10 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E11 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E12 – Aspiratore forzata servizi igienici;

Emissione E13 – Aspiratore forzata servizi igienici;

 è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015, modificato in modo non sostanziale dal Provvedimento conclusivo del 18/10/2017;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per quanto di competenza, l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 30738 del 29/04/2015 in merito alla domanda di rinnovo di AUA, modificato in modo non sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5298 del 04/10/2017 di Arpae SAC, rilasciato dal SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015 e modificato con Provvedimento conclusivo del



18/10/2017 alla Ditta Salumificio Santo Stefano di Cagna Massimino & Augusta s.n.c., con legale rappresentante il Sig. Claudio Tondelli, con sede legale e stabilimento in Comune di Lesignano de' Bagni (PR) Via Argini n. 36 CAP 43037, mantenendone invariata ogni altra parte, relativamente al seguente titolo abilitativo, come da istanza pervenuta:

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame;

"... SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

EMISSIONE E01 – Generatore a gas metano, marca Viessman, modello Vitocrossal CIB 120 kW UNIT, avente potenzialità al focolare pari a 113 kW

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂)......350 mg/Nm³
Ossido di Carbonio......100 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa;

EMISSIONE E02 – Bruciatore pulivapor a gasolio (5,58kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.



per le emissioni in atmosfera, l'adozione della modifica è subordinata specificatamente, oltre al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot.n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018, per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di modifica dell'AUA in esame, in particolare:

EMISSIONE E03 "Aspiratrice Macchina Timbratrice"

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti le emissioni E01 e E02, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	Salumificio Santo Stefano di Cagna Massimino & Augusta s.n.c.
Partita IVA/Codice fiscale:	00755440344
Sede legale:	Comune di Lesignano de' Bagni (PR) Via Argini n. 36 CAP 43037
Gestore	Claudio Tondelli
Sede locale impianti:	Comune di Lesignano de' Bagni (PR) Via Argini n. 36 CAP 43037
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	lavorazione e stagionatura prosciutti



Settore attività CRIAER:	4.1	
Indicatori di attività		
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]	
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm³/a o kg/a]	
Giorni/anno attività:	260	
Altezza media sbocco emissione:	5,3	
Temperatura media emissioni:	353,5 [K]	

..."

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 30738 del 29/04/2015 in merito alla domanda di rinnovo di AUA, modificato in modo non sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5298 del 04/10/2017 di Arpae SAC, rilasciato dal SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015 e modificato con Provvedimento conclusivo del 18/10/2017.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal rilasciato dal SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015, modificato in modo non sostanziale dal Provvedimento conclusivo del 18/10/2017.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015, modificato in modo non sostanziale dal Provvedimento conclusivo del 18/10/2017.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero



comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato al SUAP Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento conclusivo del 06/05/2015, modificato in modo non sostanziale dal Provvedimento conclusivo del 18/10/2017.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Istruttore Silvia Spagnoli Rif. Sinadoc: 20690/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).


Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il









risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)





Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co,Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCI)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904





Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759





Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie:campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpa.emr.it





abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.lva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpa.emr.it





cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.